

La seduta comincia alle 17,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cristaldi e Stucchi sono in missione per la seduta odierna.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Bertolini, Bianco, Bondi, D'Alema, Di Giandomenico, Marone, Oricchio, Pacini, Pisicchio, Pollastrini, Sabatini, Sinisi, Soda, Sterpa, Taormina e Zannettin sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Nicotra, Tanoni, Palmieri, Pinotti, Drago, Pisa, Licastro, Di Teodoro, Buemi, Martella, Ruzzante, Mosella, Siniscalchi, Sanza, Paoletti e Crimi.

Seguito della discussione della proposta di legge: Deodato ed altri: Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana (2611).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Deodato ed altri: « Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la

presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana ».

Ricordo che nella seduta antimeridiana della giornata odierna è iniziato l'esame degli articoli ed è stato approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo Sabatini 1.01.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 1.01, già approvata in linea di principio. Avverto inoltre che è stata predisposta una nuova formulazione della proposta emendativa, recante modifiche di carattere formale (*vedi allegato*). In particolare:

alla lettera *a)* del comma 1, le parole « dei rispettivi organi » sono state sostituite dalle seguenti: « degli organi stessi »;

le modifiche apportate, dal comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1-*bis*, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono state inserite nel testo attraverso la riscrittura dell'intero primo periodo dello stesso comma 3 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

le modifiche apportate dal comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 1-*bis*, all'articolo 5, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono state inserite nel testo attraverso la riscrittura dell'intero comma 3 dello stesso articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 3.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.
Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Sabatini 1.01, nella nuova formulazione.

MARCO BOATO. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sabbatini 1.01, nella nuova formulazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

MARCO BOATO. Dichiaro la mia astensione nella votazione finale della proposta di legge n. 2611, come modificata in seguito all'approvazione dell'articolo aggiuntivo Sabatini 1.01.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Deodato ed altri: « Differimento del termine di cui all'articolo 1, comma 2,

ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana » (2611) *con il seguente nuovo titolo:* « Disposizioni in materia di rimborsi elettorali ».

Presenti	35
Votanti	34
Astenuti	1
Maggioranza	18
Hanno votato sì	34

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Amici, Bielli, Bressa, Bruno, Buemi, Caldarola, Cicchitto, Crimi, D'Alia, Di Teodoro, Drago, Dussin Luciano, Fontanini, Franceschini, Leoni, Licastro, Maccanico, Martella, Mascia, Mazzoni, Montecchi, Mosella, Nicotra, Palma, Palmieri, Paoletti, Pinotti, Pisa, Ruzzante, Sanza, Saponara, Schmidt, Siniscalchi e Tanoni.

Si è astenuto: Boato.

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 29 luglio 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Differimento termine per i rimborsi elettorali (C. 2611 Deodato).**TESTO DELL'EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole « è pari » sono aggiunte le seguenti: « , per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, » e le parole « lire 4.000 » sono sostituite con le seguenti: « euro 1,00 »;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole da « in misura pari » fino a « al 15 per cento della somma spettante » e da « eccetto quello » fino a « del 40 per cento » sono soppresse;

c) all'articolo 1, comma 9, le parole « lire ottocento » sono sostituite con le seguenti: « euro 1,00 ».

2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

« 3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale ».

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal seguente:

« 3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni provinciali nelle quali ha presentato proprie liste ».

4. Le disposizioni di cui alla presente legge, si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 125.328.611,95 per l'anno 2002, ad euro 125.089.621,44 per l'anno 2003 e ad euro 153.089.621,44 annui a decorrere dal 2004, si provvede, quanto ad euro 125.000.000 a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999 n. 157; quanto ad euro 328.611,95 per l'anno 2002, ad euro 89.621,44 per l'anno 2003 e ad euro 28.089.621,44 a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIMBORSI ELETTORALI**

1.01. *(nuova formulazione)* Sabattini, Bressa, Leoni, Mascia, Buemi, Fontanini, Saponara, Rotondi, D'Alia, Mazzoni, Anedda, Carrara.